

C . I . A . L . A
Cassa Integrazione Assistenza Lavoratori Agricoli

ASSEGNO DI INDENNITA' MORTE

REGOLAMENTO

Art. 1

Al coniuge o convivente, o in loro assenza , ai figli dei lavoratori agricoli (deceduti in conseguenza ad infortunio sul luogo di lavoro e/o in itinere), dipendenti da Aziende Agricole private, singole e/o associate, Enti o Aziende Pubbliche che sono tenute all'applicazione del CCNL e del CPL viene corrisposto dalla CIALA **un assegno di indennità morte**, secondo le norme e le procedure previste dal presente regolamento.

Art. 2

L'assegno di indennità morte spetta al coniuge o convivente ,o in loro assenza , in eguale misura ai figli .

In assenza del coniuge ed in presenza di piu' figli , la istanza deve essere presentata solo da uno di essi , mentre gli altri daranno delega al richiedente per la presentazione dell'istanza e della riscossione in loro nome e vece di quanto dovutogli.

Art. 3

Perché si abbia diritto alla prestazione di cui al primo comma dell'art. 1 devono essere verificate le seguenti condizioni :

a) il lavoratore o la lavoratrice deceduto , deve essere stato iscritto negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli della provincia di Catania e deve avere svolto la propria attività lavorativa presso Aziende agricole o Enti operanti nella provincia di Catania , nell'anno precedente il decesso.

b) le Aziende Agricole o Enti , presso cui il lavoratore deceduto ha prestato la propria attività lavorativa nell'anno precedente il decesso, abbiano effettuato nello stesso anno , almeno uno di questi ,i versamenti del contributo C.I.A.L.A.

c) in deroga all'art. 3 punto b) , puo' essere concesso l' 'Assegno di Indennita' morte anche nel caso in cui la Ditta non abbia ottemperato al versamento dei relativi contributi previsti per Legge e per contratto .

in questo caso occorre produrre da parte degli eredi apposita autodichiarazione e allegare copia del Certificato Necroscopico.

Il Contributo verra' erogato esclusivamente nell'ambito dei fondi annualmente assegnati e comunque in subordine ai casi di cui ai precedenti commi a) e b).

Art. 4

Alla istanza deve essere allegato :

- Stato di famiglia in carta semplice.
- Certificato INAIL dove si attesti le cause del decesso del lavoratore agricolo
- fotocopia del documento del richiedente
- eventuali deleghe degli altri figli (e relative fotocopie dei documenti).

Art. 5

Per la richiesta della prestazione il lavoratore deve inoltrare alla CIALA, direttamente o tramite le Organizzazioni Sindacali firmatarie del vigente CCNL e CPL, una istanza avendo cura di compilare in ogni sua parte l'apposito modulo.

La domanda deve essere inoltrata alla CIALA entro e non oltre gg. 90 (novanta) dall'avvenuto decesso.

Art. 6

L'assegno di indennità morte sarà pari ad euro 1.000,00 (mille/00)
la liquidazione delle domande accolte sarà effettuata nei tempi stabiliti dal Comitato di Gestione C.I.A.L.A.

Art. 7

Le istanze pervenute, che in sede di esame dovessero risultare carenti nella compilazione o nella documentazione allegata, rimarranno sospese fino alla completa presentazione della documentazione mancante.

Di tali carenze gli Uffici della CIALA ne danno tempestiva comunicazione al lavoratore ed alla OO.SS. di appartenenza.

La documentazione ed i dati mancanti al completamento della domanda, dovrà essere trasmessa alla CIALA entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta, pena la decadenza.

Art. 8

L'avvenuta liquidazione o reiezione della domanda, viene comunicata dalla CIALA direttamente al Richiedente e per conoscenza all'OO.SS. di appartenenza.

Art. 9

In caso di reiezione della istanza , il richiedente direttamente o tramite la OO.SS. di appartenenza, può, nel termine di sessanta giorni, produrre ricorso documentato che sarà oggetto di insindacabile giudizio finale, del Comitato di Gestione della CIALA.

Art. 9

Per quanto non previsto, o solo parzialmente previsto, dal presente Regolamento, ovvero per le modifiche che si rendessero necessarie apportare, il Comitato di Gestione della CIALA deciderà con propria delibera, come stabilito dal comma H dell'art.12 dello Statuto.

Il presente regolamento entra in vigore dal 01 / 01 / 2010

Catania, lì 08 / 02 / 2010

**Il Presidente
Antonino Marino**